

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione⁽²⁾ stabilisce la somma dovuta per i quantitativi di caseina e di caseinati utilizzati senza autorizzazione, sulla base dei prezzi delle caseine e dei caseinati rilevati sui mercati nel corso del secondo trimestre del 1990; che la tendenza flessiva di tali prezzi nel secondo trimestre del 1990 rende necessario un aumento di tale somma;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2742/90 reca le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati nei formaggi; che l'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento contempla la possibilità di modificare l'allegato in base a domande motivate comprovanti l'esigenza tecnica dell'aggiunta di caseina o caseinati; che l'esame di due domande presentate ha consentito di comprovare tale necessità per i formaggi fusi in polvere e i formaggi fusi grattugiati; che occorre pertanto integrare in conformità tale allegato;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2742/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

• 1. La somma dovuta a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 350 ecu per 100 kg di caseine e caseinati, tenuto conto dei prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati nel quarto trimestre del 1990.

2) All'allegato è aggiunto il testo seguente:

• — formaggi fusi grattugiati di cui al codice NC ex 0406 20 : 5 %⁽¹⁾
 — formaggi fusi in polvere di cui al codice NC ex 0406 20 : 5 %⁽¹⁾.

(1) Fabbricati con un processo a ciclo continuo, senza aggiunta di formaggi fusi già prodotti.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7.
 (2) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.